



SETTORE

DIRITTO SOCIETARIO

**DAL 15.7.2022 È IN VIGORE IL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA:
ELIMINATI GLI INDICI DI ALLERTA**

RIFERIMENTI

- D.Lgs. n. 14/2019
- D.Lgs. n. 83/2022

IN SINTESI

Dal 15.7.2022 è in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza la cui operatività è stata più volte differita nel corso del tempo.

Per effetto del recente recepimento della specifica Direttiva UE in materia di crisi d'impresa, la procedura di composizione assistita della crisi, che prevedeva un sistema di allerta basato sull'utilizzo degli Indici / Indicatori, è stata sostituita dalla procedura di composizione negoziata della crisi.

Al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere "idonee iniziative", diviene pertanto fondamentale l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile "adeguato".

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019 è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l’altro:

- all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa;
- alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.

L’operatività delle nuove disposizioni è stata più volte oggetto di modifiche / proroghe.

Infatti, l’entrata in vigore del Codice, inizialmente fissata al 15.8.2020, è stata prorogata una prima volta all’1.9.2021 a causa dell’emergenza COVID-19 ad opera dell’art. 5, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (la proroga non ha interessato le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 389 del citato D.Lgs. n. 14/2019 tra cui quelle in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari ex artt. 375 e 377 nonché di responsabilità degli amministratori ex art. 378).

Inoltre, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 20/2020, contenente la delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, con il D.Lgs. n. 147/2020 sono state apportate alcune modifiche, in vigore dall’1.9.2021 (salvo quelle in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari, applicabili dal 20.11.2020), volte tra l’altro a correggere alcuni “refusi”, chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di “crisi”) e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi.

Successivamente, il Legislatore, con l’art. 1, DL n. 118/2021 (Informativa SEAC [2.9.2021, n. 263](#)), oltre a introdurre dal 15.11.2021 la nuova procedura stragiudiziale della **composizione negoziata della crisi** d’impresa attivabile dall’imprenditore su base volontaria, previa richiesta di nomina di un esperto indipendente, al fine di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell’impresa e di instaurare le trattative con i creditori:

- ha modificato il citato art. 389, rinviando ulteriormente al 16.5.2022 l’entrata in vigore del Codice (con esclusione delle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori);
- ha introdotto il comma 1-bis al citato art. 389 fissando al 31.12.2023 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi contenute nel Titolo II, Parte prima, D.Lgs. n. 14/2019.

Infine, nell’ambito del DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” (Informativa SEAC [10.5.2022, n. 152](#)):

- è stato previsto un **nuovo rinvio al 15.7.2022** delle predette disposizioni, in considerazione del **recepimento della Direttiva UE n. 2019/1023** in materia di crisi d’impresa (anche tale “nuova” proroga non ha interessato le disposizioni in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari e di responsabilità degli amministratori);
- è stato abrogato il citato comma 1-bis dell’art. 389 con la conseguenza che risulta(va)no applicabili dal 15.7.2022 anche le previsioni di cui al predetto Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Ferma restando l’entrata in vigore al 15.7.2022, a seguito del recente recepimento della citata Direttiva UE n. 2019/1023 ad opera del D.Lgs. n. 83/2022 sono state apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 14/2019.

In particolare l’istituto della **composizione assistita** della crisi è stato **sostituito dalla procedura di composizione negoziata della crisi** introdotto dal citato DL n. 118/2021, con conseguente:

- eliminazione del **sistema di allerta basato sull’utilizzo degli specifici Indici / Indicatori** della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa;
- soppressione dell’OCRI.

In tale nuovo contesto normativo, è richiesto alle società di adottare un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato**, come già previsto dall'art. 2086, C.c., per **rilevare tempestivamente lo stato di crisi**.

NUOVA DEFINIZIONE DI CRISI D'IMPRESA

La prima modifica apportata dal citato D.Lgs. n. 83/2022 al D.Lgs. n. 14/2019 riguarda la definizione di "crisi d'impresa" contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a).

Crisi	
Vecchia definizione	Nuova definizione
Lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.	Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi .

Di fatto dalla definizione è stato eliminato il riferimento allo squilibrio economico-finanziario ed è stato individuato nei successivi 12 mesi l'orizzonte temporale di riferimento delle obbligazioni cui i flussi di cassa prospettici devono far fronte.

Inoltre, sono state introdotte le **nuove definizioni** di:

- "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Misure, accordi e procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato e della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;

- "esperto".

Esperto
Soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco [presso la CCIAA] e nominato dalla commissione, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

Infine sono state apportate modifiche alle definizioni di:

- "gruppo di imprese".

Gruppo di imprese	
Vecchia definizione	Nuova definizione
L'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies, C.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 4) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;	L'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies, C.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;

- “misure protettive” del patrimonio del debitore, prevedendo che le stesse possano essere richieste anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Misure protettive	
Vecchia definizione	Nuova definizione
Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.	Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi, l’art. 3, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati.

Imprenditore individuale	Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone)	Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato , come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve: <ul style="list-style-type: none"> • istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; • attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 del citato art. 3, introdotti dal D.Lgs. n. 83/2022, al fine di **prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:**

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi** e rilevare i “**segnali**” rappresentati da:
 - esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - esistenza di **esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari** scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
 - esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: <ul style="list-style-type: none"> • al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; • a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.
Agenzia Entrate	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000.
Agenzia Entrate-riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • € 100.000 per imprese individuali; • € 200.000 per società di persone; • € 500.000 per altre società.

Merita evidenziare che i predetti soggetti **segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della società** (se esistente), a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R **la sussistenza delle predette situazioni**.

L'Agenzia delle Entrate, in ossequio a tale disposizione, sta procedendo all'invio delle comunicazioni riferite alle liquidazioni IVA relative al primo trimestre 2022 evidenzianti un debito superiore a € 5.000 non versato. In merito l'Agenzia, con il Comunicato stampa 1.7.2022, ha precisato che



*“l'articolo 30 sexies del Decreto legge n. 152 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l'Agenzia delle Entrate **segnali** al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro **al fine di consentire alle imprese di valutare** l'eventuale ricorso alla composizione negoziata con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi.*

Pertanto non si tratta di un'iniziativa autonoma dell'Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell'impresa per intercettare possibili crisi finanziarie”.

Merita evidenziare che il citato art. 3 sexies è stato abrogato; l'obbligo di segnalazione in capo ai predetti soggetti è ora previsto dal nuovo art. 25-novies, D.Lgs. n. 14/2019;

- c) **ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo** particolareggiata e a **effettuare il test pratico** presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D'IMPRESA

Come sopra accennato, con il recente D.Lgs n. 83/2022 la procedura di composizione assistita della crisi è stata sostituita dalla procedura di composizione negoziata della crisi, con la trasfusione nel D.Lgs. n. 14/2019 delle disposizioni già contenute nel citato DL n. 118/2021.

Nell'ambito di tale intervento, la novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla **soppressione degli strumenti di allerta nonché degli Indici / Indicatori della crisi**, disciplinati rispettivamente dagli artt. 12 e 13.

Il precedente sistema era, infatti, basato sull'utilizzo di specifici indicatori della crisi, rappresentati da squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari rilevabili attraverso appositi indici evidenzianti la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi nonché le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

L'elaborazione degli Indici era demandata al CNDCEC e all'approvazione del MISE.

Nel nuovo sistema, qualora l'imprenditore, si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico - finanziario che ne rendono probabile la crisi / insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere alla CCIAA la nomina di un esperto tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica.

Di fatto la procedura, **volontaria e stragiudiziale**, della **composizione negoziata della crisi d'impresa** consente all'imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le **soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa**, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

All'utilizzo della stessa è collegato il riconoscimento di alcune **misure premiali di natura tributaria**, consistenti nella riduzione degli interessi / sanzioni, nonché nella possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette / IVA / IRAP / ritenute non ancora iscritte a ruolo.

In linea generale non è previsto l'intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell'imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire l'azienda o uno o più rami della stessa.

Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale l'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Anche tale istituto, introdotto dal citato DL n. 118/2021, è stato ora trasfuso nell'ambito del D.Lgs. n. 14/2019.

SOGGETTI INTERESSATI

La procedura della "*composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*" in esame è utilizzabile da parte dell'imprenditore commerciale / agricolo in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Come evidenziato nella Relazione al DL n. 118/2021



*"non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata, che è concepita come uno strumento **utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese**, comprese le società agricole".*

Merita evidenziare che la condizione dell'iscrizione al Registro Imprese comporta l'esclusione dall'applicazione del nuovo istituto alle società di fatto.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA - TEST PRATICO E CHECK-LIST

Il soggetto interessato, nel caso in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può **richiedere** alla competente CCIAA la **nomina di un esperto**, tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, che **agevoli le trattative** tra lo stesso imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di **individuare una soluzione per il superamento delle predette condizioni di equilibrio**.



Alle trattative sono tenuti a partecipare anche le banche / intermediari finanziari.

Per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa è stata istituita la predetta **Piattaforma telematica nazionale**, accessibile dal sito Internet della competente CCIAA, utilizzabile da parte dell'imprenditore e del professionista incaricato, nella quale sono disponibili, tra l'altro:

- un **test pratico** di auto-diagnosi che consente di verificare la situazione dell'impresa e l'effettiva perseguibilità del risanamento stesso;
- una **lista di controllo particolareggiata** contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un **protocollo di conduzione della composizione negoziata**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Le disposizioni attuative della Piattaforma sono state individuate dal Ministero della Giustizia con il Decreto 28.9.2021 nel cui documento allegato sono state recepite *“le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa”* elaborate dall'apposita Commissione di studio.

Test pratico verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (online)

Il test è volto a consentire una **valutazione preliminare** della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, è possibile esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test è utile a **rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare** e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

In particolare nel test è individuato il debito da ristrutturare (A), pari a:

debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo	
+	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	
+	
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	
+	
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
+	
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
-	
risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
-	
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
-	
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	

Il debito, qualora si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio parziale dello stesso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini del test, dell'ammontare di tale stralcio.

I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a (B):

stima del Margine Operativo Lordo (MOL) prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	
-	
investimenti di mantenimento annui a regime	
-	
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	

Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico, ossia presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui (B), superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del seguente rapporto:

$$\frac{\text{debito che deve essere ristrutturato (A)}}{\text{ammontare annuo dei flussi al servizio del debito (B)}}$$

Il risultato del rapporto fornisce una "prima indicazione di massima" riferita a:

- numero di anni necessari per estinguere la posizione debitoria;
- volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;
- entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

In particolare, a seconda dal valore assunto dal predetto rapporto le "conseguenze" sono così sintetizzabili.

non superiore a 1	difficoltà contenute
pari o superiore a 1 fino a 2	è possibile individuare un percorso di risanamento
superiore a 2 fino a 3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle politiche industriali che si intendono adottare
superiore a 3 fino a 5 / 6	la presenza di un MOL positivo non è sufficiente a garantire il risanamento e può essere necessario la cessione dell'azienda

Se è presente un disequilibrio economico "a regime" sono necessarie iniziative di discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni / cessazioni di rami d'azienda, aggregazioni con altre imprese).

Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza

Le risposte alle domande costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano (devono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti).

Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra l'altro, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della check-list dovrebbe consentire all'imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile.

In particolare è richiesta la verifica dei seguenti aspetti:

- requisito dell'organizzazione dell'impresa;
- rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente;
- individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi;
- proiezioni dei flussi finanziari;
- risanamento del debito;
- gruppi di imprese.

Protocollo di conduzione della composizione negoziata

- Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico;
- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- presenza di un gruppo di imprese;
- analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo);
- analisi delle linee di intervento;
- indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari;
- gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata;
- svolgimento delle trattative con le parti interessate;
- formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate;
- parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prevedibili;
- rinegoziazione dei contratti;
- cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa);
- stima della liquidazione dell'intero patrimonio;
- conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto;
- imprese sotto-soglia.

Nel citato Documento vengono altresì fornite le linee guida per la formazione degli esperti nonché le indicazioni in merito alla funzionalità della Piattaforma.

Sono inoltre disponibili **3 allegati** relativi:

- alle indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate (allegato 1);
- all'istanza online (allegato 2);
- alla dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata (allegato 3).



La Piattaforma è collegata con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

L'esperto può accedere alle banche dati previo consenso dell'imprenditore al fine di reperire la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio / prosecuzione delle trattative.

I creditori possono accedere alla Piattaforma al fine di inserire le informazioni relative alla propria situazione creditoria e i dati richiesti dall'esperto.

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di composizione negoziata in esame è segnalata per iscritto agli amministratori da parte dell'organo di controllo (se esistente).

Tale segnalazione:

- è motivata;
- è trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione;
- contiene l'individuazione di un "congruo" termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403, C.c..



La tempestività della segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero / attenuazione della responsabilità in capo all'organo di controllo ex art. 2407, C.c..

RIPRODUZIONE VIETATA

RICHIESTA DI NOMINA DELL'ESPERTO

La richiesta di nomina dell'esperto indipendente va presentata da parte dell'imprenditore, tramite la predetta Piattaforma telematica, **utilizzando lo specifico modello**, il cui contenuto è stato definito dal Ministero della Giustizia con il citato Decreto 28.9.2021.

All'atto della presentazione della domanda l'imprenditore deve inserire nella Piattaforma la seguente documentazione:

- a) **bilanci degli ultimi 3 esercizi**, se non già depositati presso il Registro Imprese, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, **dichiarazioni dei redditi / IVA** degli ultimi 3 periodi d'imposta, nonché **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata** a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda;
- b) **progetto di piano di risanamento e relazione** chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che lo stesso intende adottare;
- c) **elenco dei creditori**, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti / a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) **dichiarazione sulla pendenza**, nei suoi confronti, **di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale** o per l'accertamento dello stato di insolvenza e dichiarazione attestante di non aver depositato ricorsi ex art. 40, D.Lgs. n. 14/2019;
- e) **certificato unico dei debiti tributari** ex art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
- f) **situazione debitoria complessiva** richiesta all'Agenzia delle Entrate-riscossione;
- g) **certificato dei debiti contributivi** e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
- h) **estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi** della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.

Dopo l'accettazione dell'incarico l'esperto deve **convocare senza indugio l'imprenditore** per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall'organo di controllo / Revisore legale, se esistente. L'esperto, in caso di:

- **sussistenza** di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento;
- **mancanza** di concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all'imprenditore e alla CCIAA che dispone l'archiviazione della domanda di composizione negoziata.

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall'accettazione dell'incarico, **non siano individuate soluzioni adeguate** alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l'incarico dell'esperto è considerato concluso.

Detto incarico prosegue per non oltre 180 giorni se le parti lo richiedono ovvero la prosecuzione si rende necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale in presenza della richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ovvero di autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili / trasferire l'azienda.

RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO

L'imprenditore, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che, come evidenziato nella citata Relazione, *"possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa"*, contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto o successivamente, può **richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio stesso** (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori).

In tal caso **i creditori**, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, **non possono**:

- acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;

RIPRODUZIONE VIETATA

- iniziare / proseguire azioni esecutive / cautelari sul patrimonio / beni / diritti con i quali è esercitata l'attività.

La pubblicazione della richiesta impedisce, dal predetto giorno e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata, che siano pronunciate la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o l'accertamento dello stato di insolvenza.

Inoltre, "a presidio delle concrete prospettive di risanamento", è previsto che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. I creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione della domanda fino alla conferma delle misure richieste.

L'efficacia delle misure è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al Tribunale con il quale l'imprenditore richiede la conferma / modifica delle misure protettive nonché l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle trattative.



Con la domanda di nomina dell'esperto ovvero successivamente **l'imprenditore può dichiarare** che dalla pubblicazione della stessa e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata **non si applicano** nei suoi confronti:

- gli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter, C.c. in materia di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre 1/3 ovvero di riduzione al di sotto del minimo legale;
- la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, C.c.

GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLE TRATTATIVE

Nel corso delle trattative l'imprenditore **mantiene la gestione ordinaria e straordinaria** dell'impresa.

Lo stesso gestisce l'impresa in modo tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività d'impresa e:

- nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, **sussistano concrete prospettive di risanamento**, gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori;
- qualora **compia atti di straordinaria amministrazione o effettui pagamenti non coerenti** rispetto alle trattative / prospettive di risanamento, deve informare preventivamente l'esperto. Quest'ultimo, se ritiene che l'atto arrechi pregiudizio ai creditori, alle trattative / prospettive di risanamento, ne dà segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo.

Nel caso in cui l'atto venga comunque compiuto, l'imprenditore deve informare l'esperto che può iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese (l'iscrizione è obbligatoria se l'atto pregiudica l'interesse dei creditori).

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI AL TRIBUNALE

L'imprenditore **può richiedere al Tribunale l'autorizzazione**:

- a **contrarre finanziamenti** (anche dai soci) prededucibili;
- a contrarre finanziamenti prededucibili da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo;
- a **trasferire l'azienda / ramo d'azienda**, senza gli effetti ex art. 2560, comma 2, C.c. e pertanto con la liberazione, da parte del cedente, dei debiti relativi all'azienda ceduta anteriori al trasferimento ancorché i creditori non vi abbiano consentito.

Il Tribunale concede l'autorizzazione dopo aver verificato la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori.

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE (COMPOSIZIONE NEGOZIATA)

Una volta individuata una **soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa, le parti possono **alternativamente**:

1. concludere un **contratto con uno o più creditori** qualora lo stesso, in base alla relazione dell'esperto, risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
2. concludere una **convenzione di moratoria** ex art. 62, D.Lgs. n. 14/2019;
3. concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto**, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 (esclusione dall'azione revocatoria degli atti, pagamenti effettuati e garanzie sui beni del debitore e esenzione dai reati di bancarotta).

L'imprenditore può in alternativa:

- predisporre il **piano attestato di risanamento**;
- richiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- proporre la **domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** prevista dall'art. 25-sexies, di seguito esaminata;
- accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2019 (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale), dal D.Lgs. n. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o dal DL n. 347/2003 (ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).

EFFETTI PREMIALI

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura in esame l'art. 25-bis, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni **effetti premiali di natura tributaria**. In particolare:

- dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto fino al termine della composizione negoziata, gli **interessi** che maturano **sui debiti tributari sono ridotti** alla misura legale (1,25% dall'1.1.2022);
- le **sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'Ufficio sono **ridotte alla misura minima** se il termine di pagamento scade dopo la presentazione della domanda di nomina dell'esperto;
- le **sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima** del deposito della domanda e oggetto di composizione negoziata sono **ridotti della metà** qualora l'imprenditore all'esito delle trattative richieda l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti / predisponga il piano attestato di risanamento / proponga domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio / acceda ad una procedura ex D.Lgs. n. 14/2019, D.Lgs. n. 270/99 o DL n. 347/2003;
- qualora nel Registro Imprese sia pubblicato il predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero l'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, l'Agenzia delle Entrate concede, a fronte di una specifica richiesta sottoscritta anche dall'esperto, un **piano di rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate mensili, delle somme dovute e non versate a titolo di **IRPEF / IRES / ritenute alla fonte / IVA / IRAP** non ancora iscritte a ruolo.



Si determina la **decadenza automatica della rateazione** in caso di:

- successivo deposito del ricorso ex art. 40, D.Lgs. n. 14/2019;
 - apertura della liquidazione giudiziale / liquidazione controllata;
 - accertamento dello stato di insolvenza;
 - mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza;
-
- dalla pubblicazione nel Registro Imprese del predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni o dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore / creditori / esperto, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti si applicano gli artt. 88, comma 4-ter (in materia di sopravvenienze attive) e 101, comma 5 (in materia di perdite su crediti), TUIR.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER IMPRESE “SOTTO SOGLIA”

La composizione negoziata della crisi può essere attivata, tramite la richiesta di nomina dell'esperto indipendente, anche da parte dell'imprenditore agricolo / commerciale di minori dimensioni che:

- **possiede congiuntamente** i requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 14/2019 ossia:
 - ha avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000;
 - ha realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000;
 - presenta un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000;
- si trova in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

In tal caso la domanda va presentata alla competente CCIAA, allegando i documenti di cui alle predette lett. da a) ad h), ad esclusione di quelli di cui alla lett. b).

Una volta individuata una **soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa, le parti possono **alternativamente** avvalersi di una delle seguenti soluzioni.

1. Concludere un **contratto** privo di effetti nei confronti dei terzi, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
2. concludere un accordo avente il contenuto dell'art. 62, D.Lgs. n. 14/2019, ossia della convenzione di moratoria;
3. concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto**, che produce gli effetti premiali fiscali di cui all'art. 25-bis, comma 5, D.Lgs. n. 14/2019 (sopravvenienze attive / perdite su crediti).

Nel caso in cui all'esito delle trattative non sia possibile raggiungere l'accordo l'imprenditore può ricorrere ad una delle seguenti soluzioni.

1. proporre la domanda di concordato minore;
2. chiedere la liquidazione controllata dei beni;
3. proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
4. chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (solo per le imprese agricole).



Anche nei confronti dei soggetti in esame risultano applicabili “in quanto compatibili” le medesime disposizioni previste per la generalità delle imprese con particolare riguardo alle modalità di presentazione della domanda, alla richiesta di misure protettive, alla gestione dell'impresa in pendenza delle trattative nonché alle autorizzazioni da richiedere al Tribunale.

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il D.Lgs. n. 83/2022 ha introdotto nel D.Lgs. n. 14/2022 le disposizioni in materia di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio già disciplinato nell'ambito del citato DL n. 118/2021.

Di conseguenza, nel caso in cui l'esperto dichiarerà nella relazione finale che:

- le **trattative non hanno avuto esito positivo**;
- **non risultano praticabili le soluzioni per il superamento della situazione di squilibrio** (conclusione del contratto / convenzione di moratoria / accordo ovvero richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti);

RIPRODUZIONE VIETATA

l'imprenditore può presentare una "**proposta di concordato per cessione dei beni**" unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'art. 39, D.Lgs. n. 14/2019, ossia:

- dichiarazione dei redditi / IVA / IRAP dei 3 esercizi precedenti;
- bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- certificazione dei debiti fiscali, contributivi e dei premi INAIL;
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali / personali sui beni, indicazione di tali beni e del titolo da cui sorge il diritto;
- relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni precedenti.

Come evidenziato nella citata Relazione



*"il procedimento è semplificato in quanto **non prevede la nomina del commissario giudiziale** per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e, in generale, per tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all'articolo 172 della legge fallimentare. Sono **omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori** sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall'esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che chiude la composizione negoziata e sull'ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative".*

La proposta di concordato semplificato va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione all'imprenditore della relazione finale da parte dell'esperto.

La richiesta di omologazione del concordato è effettuata con ricorso presentato al competente Tribunale. Quest'ultimo, dopo la verifica dei requisiti per l'accesso alla procedura, **nomina un ausiliario** ex art. 68, C.p.c. il cui parere, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell'esperto, devono essere comunicati dal debitore ai creditori (se possibile, a mezzo PEC).

Tra la data della comunicazione e quella dell'udienza di omologazione (fissata dal Tribunale) devono decorrere almeno 45 giorni. Nel termine (perentorio) di 10 giorni prima dell'udienza i creditori e qualsiasi altro interessato possono costituirsi proponendo opposizione all'omologazione. Il Tribunale procede all'omologazione se:

- è verificata:
 - la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
 - il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione;
- è rilevato che la proposta:
 - non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
 - assicura un'utilità a ciascun creditore.

L'omologazione è disposta con Decreto motivato, immediatamente esecutivo, nell'ambito del quale è **nominato il liquidatore**. Le parti entro 30 giorni possono proporre reclamo alla Corte d'appello.

Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda / ramo d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale verifica l'assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all'offerta.

Se il piano di liquidazione prevede che l'offerta deve essere accettata prima dell'omologazione, alla relativa esecuzione provvede l'ausiliario dopo aver verificato l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale.

■